

Decreto federale che approva la Convenzione sulle munizioni a grappolo

del 16 marzo 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 giugno 2011²,
decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del 30 maggio 2008³ sulle munizioni a grappolo è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla e a dichiarare, conformemente all'articolo 18 della Convenzione, che la Svizzera ne applicherà a titolo provvisorio l'articolo 1 paragrafo 1 lettera a fino all'entrata in vigore della Convenzione per la Svizzera.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012

Il presidente: Hans Altherr
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 16 marzo 2012

Il presidente: Hansjörg Walter
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 27 marzo 2012⁴

Termine di referendum: 5 luglio 2012

¹ RS **101**
² FF **2011** 5323
³ RS ...; FF **2011** 5373
⁴ FF **2012** 3125

